

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

33° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CIRAMI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(717) VALENTINO ed altri: *Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(808) RUSSO ed altri: *Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(954) *Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4, 7 e *passim*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 25

BATTAGLIA (AN) ..... 9, 37

BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo) 8, 21, 22 e *passim*

BUCCIERO (AN) ..... Pag. 4, 6, 12 e *passim*

CALLEGARO (CDU) ..... 10, 12, 37

CENTARO (Forza Italia) ... 10, 12, 35 e *passim*

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*.... 4, 11, 16 e *passim*

FOLLIERI (PPI), *relatore alla Commissione*. 2, 6, 11 e *passim*

GASPERINI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) ..... 7, 8, 9

GRECO (Forza Italia).... 18, 19, 30 e *passim*

MELONI (Misto)..... 5, 12, 17 e *passim*

MILIO (Misto) ..... 36

PALUMBO (PPI) ..... 36

PELLICINI (AN) ..... 9, 19, 31 e *passim*

PETTINATO (*Verdi-l'Ulivo*) ..... 23, 31

RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)... 4, 9, 16 e *passim*

SALVATO (*Rifond. Com. Progr.*)..... 8, 12, 16 e *passim*

SCOPELLITI (Forza Italia) ..... 33, 35, 36

*I lavori hanno inizio alle ore 8,40.*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE*

**(717) VALENTINO ed altri: Istituzioni nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati**

**(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati**

**(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzioni nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati», d'iniziativa dei senatori Valentino, Maceratini, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia e Pedrizzi; «Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati», d'iniziativa dei senatori Russo, Senese, Pellegrino, Bertoni, Calvi, Fassone e Bonfietti, e «Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente».

Ricordo che nella precedente sede referente è già stata svolta la relazione e che successivamente si è tenuta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Chiedo al relatore Follieri se intende integrare la sua relazione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto a quanto già esposto e di cui la Commissione è a conoscenza.

PRESIDENTE. Propongo di dare per acquisito l'*iter* già svolto nella precedente sede referente e di adottare come testo base quello licenziato nella stessa sede. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

CAPO I.

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

Art. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità della legge;  
nomina dei giudici onorari aggregati)*

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di

collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

- a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;
- b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
- c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11, sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, l'ultimo periodo è così sostituito:*

«Si applica anche ai procedimenti che, già assunti in decisione entro il 31 dicembre 1996, siano stati rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale».

100.1

BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel numero di mille» con le parole: «in numero non inferiore a duemila».*

100.2

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «mille» con: «duemila».*

100.3

BUCCIERO

*Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «anche se a riposo e i magistrati a riposo».*

100.4

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «a riposo».*

100.5

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«d) i vice pretori onorari che abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali, nel settore civile, per almeno quattro anni».

100.6

MELONI, CIRAMI

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 100.1 sostituisce l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 1, inserendo la data del 31 dicembre 1996; la norma cioè potrà essere applicata «anche ai procedimenti già assunti in decisione» entro quel termine. La data naturalmente può essere cambiata, in quanto il mio intendimento era in ogni caso quello di evitare che, per ragioni legate alla fretta, il collegio potesse rimettere in istruttoria molti procedimenti con motivazioni talvolta incongrue, cosa che talvolta è capitata. Non vorrei infatti che, proprio in vista dell'approvazione del presente disegno di legge, alcuni colleghi avessero pensato di poter alleggerire il proprio carico di lavoro liberandosi di taluni processi. Ripeto, con l'emendamento da me presentato poniamo un termine – il 31 dicembre 1998 – dopo il quale sicuramente si è avuta notizia delle ipotesi di lavoro e di modifica della nostra Commissione rispetto al presente disegno di legge.

RUSSO. Signor Presidente, desidero porre un'osservazione: se il termine proposto nell'emendamento 100.1 dal senatore Bucciero si riferisce all'assunzione di decisioni, non rimedia all'eventualità testè prospettata dal proponente; d'altra parte il forte rischio che si corre è che un processo che torna in istruttoria per ragioni effettive possa venir sottratto alla disciplina delle sezioni stralcio, creando in tal modo una singolare disparità di trattamento tra processi che risalgono alla medesima data e che dovrebbero essere sottoposti ad una uniforme disciplina.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 100.1.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi associo al parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 100.1, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Sull'emendamento 100.2 ricordo che è stato espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MELONI. Signor Presidente, se mi consente oltre all'emendamento 100.2, vorrei illustrare anche quelli successivi da me presentati, mi riferisco cioè al 100.4, 100.5, 800.1 e 800.3, in quanto ritengo si ispirino tutti a un concetto ben preciso.

La mia convinzione è che istituire sezioni stralcio con un numero così limitato di magistrati onorari sia non solo assolutamente inutile, ma non risolva i problemi della giustizia determinando altresì una spesa complessivamente molto più elevata rispetto invece ad una soluzione più decisa e radicale.

Tutti siamo al corrente delle numerose sollecitazioni ricevute rispetto alle quali il numero dei magistrati aggregati dovrebbe essere addirittura più alto di quanto non sia previsto nell'emendamento da me presentato; ciò si verifica proprio perchè vi è la convinzione che occorra affrontare il problema decisamente con una grande determinazione in modo tale da eliminare in tempi brevi l'arretrato nel settore dei processi civili; diversamente, mantenendo ad esempio i tempi lunghi previsti nel disegno di legge in esame, non serve a nulla.

Pertanto, partendo dal presupposto che occorre aumentare il numero dei giudici onorari aggregati almeno a 2.000 unità, desidero svolgere le seguenti considerazioni. Innanzitutto un numero di questa entità non può essere certamente ricoperto da magistrati o avvocati in pensione; ciò comporta, quindi, che vengano chiamati anche dei giovani avvocati quali giudici onorari aggregati con le condizioni previste nel testo in esame.

Come l'emendamento 100.2, gli emendamenti 100.4 100.5, 800.1 e 800.3 si ispirano alla medesima filosofia di raggiungere l'obiettivo di smaltire il consistente arretrato giudiziario dotando le sezioni stralcio di adeguate forze.

Gli emendamenti 100.4 e 100.5, riferiti al comma 2 dell'articolo 1, in particolare, si prefiggono di chiamare a svolgere le funzioni di giudice onorario aggregato avvocati di giovane professionalità in luogo di magistrati o avvocati che godono di trattamento pensionistico o retributivo.

Ciò risponderebbe anche all'esigenza di far fronte alla grave crisi in cui versa il nostro paese: sarebbe davvero ingiusto infatti garantire, da una parte, retribuzioni (pari ad almeno 20 milioni l'anno) a quelli che già godono di un rilevante trattamento pensionistico (e con tale affermazione credo di rappresentare, oltre all'opinione del mondo della giustizia, anche quella dei cittadini), dall'altra, chiedere sacrifici a coloro che percepiscono una pensione minima.

Lascerei, pertanto, aperta questa opportunità a giovani avvocati, purchè siano iscritti all'albo ed abbiano svolto l'esercizio della professione di avvocatura nel settore civile per almeno tre anni, presupposto e garanzia di serietà e affidabilità nello svolgimento delle funzioni; si deve considerare infatti che l'attuale legislazione già prevede il tirocinio di almeno tre anni presso lo studio di un avvocato per poter accedere all'esame, il cui superamento è propedeutico all'iscrizione all'albo.

Non si deve dimenticare, infine, che la scelta finale degli aspiranti giudici onorari aggregati spetta comunque alla commissione apposita istituita presso i tribunali.

Ciò premesso, ho presentato gli emendamenti 800.1 e 800.3 (tra loro connessi) riferiti al comma 2 dell'articolo 8. Il primo fornisce indicazioni generali; il secondo prevede per coloro che godano di un trattamento pensionistico o retributivo un compenso forfettario per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, per ogni cancellazione o estinzione; quest'ultima condizione si rende necessaria per ovviare all'attuale abitudine di conciliare le cause senza la redazione del relativo verbale, così si otterrebbe la cancellazione definitiva dal ruolo, il quale attualmente registra circa 2 milioni di cause pendenti.

Il calcolo della spesa complessiva prevista è stato effettuato in base al numero delle cause giudiziarie in sospeso da definire nell'arco di cinque anni: aumentare, pertanto, il numero dei magistrati onorari aggregati a 2.000 unità comporterebbe maggiori spese solamente nei primi due anni se si prevedesse il compenso fisso per una sola categoria e si riducesse a tre anni il tempo stabilito per smaltire l'arretrato.

Ho esposto sinteticamente le motivazioni che sono alla base degli emendamenti da me presentati. Sarebbe stato però più opportuno procedere ad un dibattito di questo disegno di legge in sede assembleare per permettere un più ampio approfondimento delle diverse esigenze sul territorio.

**BUCCIERO.** Se lo spirito del disegno di legge è di eliminare l'arretrato giudiziario nell'arco di cinque anni, ritengo che 1.000 giudici onorari aggregati siano assolutamente insufficienti.

Ecco perchè ritengo vi sia un grosso equivoco ed ho definito questo disegno di legge un'offesa gettata agli avvocati e al mondo forense, a milioni di persone che si stanno illudendo, ritenendo che in cinque anni sia possibile smaltire un arretrato di questa entità. Bisogna infatti considerare che anche se i giudici aggregati aumenteranno la propria produttività rispetto a quella del magistrato togato, pronunciando fino a 200 sentenze all'anno, tuttavia 1.000 giudici potranno fornire solo 200.000 sentenze e quindi si corre il rischio che per smaltire l'attuale arretrato, di cui allo stato non conosciamo i numeri definitivi, saranno necessari dieci anni. A ciò si aggiunge che siamo in presenza di un arretrato giudiziario di primo grado e quindi possiamo fin da oggi immaginare il tempo che occorrerà per affrontare, smaltire e concludere il secondo grado e quello in Cassazione. Si tratta una condanna minimo a venti anni per ottenere un giudizio!

**FOLLIERI, relatore alla Commissione.** Queste cose le abbiamo già dette!

**BUCCIERO.** È vero, relatore, le abbiamo già dette e le avrei certamente ripetute in Aula, ma ho il dovere di confermarle anche in questa sede.

Credo che sia necessario riconsiderare l'aspetto del numero dei magistrati aggregati, in quanto limitandoli a 1.000 compiremmo un grave torto nei confronti di chi oggi si illude di aver trovato la soluzione al problema dell'arretrato giudiziario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti in esame.

GASPERINI. Signor Presidente, appoggio pienamente gli emendamenti presentati dai colleghi Meloni e Bucciero e credo che sia opportuno affrontare questo tema che è fondamentale per il provvedimento stesso.

Debbo innanzitutto premettere che il procuratore generale della Corte di cassazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha dichiarato che siamo al cospetto di una situazione di sostanziale paralisi della giustizia civile; in secondo luogo il Consiglio superiore della magistratura, nella relazione approvata dalla Commissione riforma il 2 luglio 1996, ha evidenziato che per lo smaltimento delle cause arretrate non basterebbe un incremento del 70 per cento del numero dei magistrati attualmente operanti, circa 6.000. Pertanto, con i 1.000 nuovi magistrati previsti dal provvedimento in esame, non si risolve il problema soprattutto considerato che un magistrato potrebbe occuparsi al massimo di 200 cause all'anno.

A nostro avviso risultano insufficienti anche i 2.000 giudici aggregati previsti negli emendamenti 100.2 e 100.3; secondo i nostri calcoli per incidere efficacemente sul problema sarebbero necessarie 3.000-5.000 nuove unità. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, appoggio pienamente quanto previsto nei suddetti emendamenti.

Circa l'opportunità - sottolineata dal collega Meloni nel suo emendamento - di avvalersi di avvocati di giovane professionalità, debbo dire che, pur non volendo fare della gerontofilia nell'ambito della giustizia ed essendo consapevole dello spirito innovativo che i giovani immettono nella interpretazione della legge, senza dubbio più adeguato alle esigenze della società in cui viviamo, tuttavia mi rendo conto della difficoltà di trovare 3.000-4.000 giovani avvocati disponibili ad abbandonare per qualche tempo l'esercizio della propria professione per svolgere le funzioni di giudice onorario; quindi, se sotto il profilo ideale sarei d'accordo con il collega Meloni, dal punto di vista pratico mi rendo conto che quanto da lui prospettato è di difficilissima attuazione.

In conclusione, appoggio senza condizione l'aumento da 1.000 a 2.000 del numero dei giudici aggregati, anzi personalmente lo porterei a 3.500 unità.

PRESIDENTE. Desidero sinteticamente svolgere alcune osservazioni.

Innanzitutto, pur essendo consapevole del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 100.2 e 100.3 che avrebbe potuto limitare la discussione, il nostro intendimento era comunque quello di inviare al Governo un segnale forte rispetto alla necessità di

raccogliere le risorse necessarie ad affrontare seriamente i gravissimi problemi della giustizia civile accogliendo in tal modo le istanze che ci provengono da tutti i fori italiani.

In secondo luogo, noi tradiamo oggi l'aspettativa di migliaia di persone; ognuno di noi, infatti, ha ricevuto moltissime lettere da parte di tutti i fori e di tutte le camere civili che addirittura ritenevano di poter aumentare il numero dei giudici aggregati da 2.000 a 4.000 non sapendo che la norma ne prevede solo 1.000.

SALVATO. Signor Presidente, in primo luogo non comprendo perchè ci sia l'obbligo della brevità nella nostra discussione, in quanto trovo già abbastanza grave che sia stata decisa la sede redigente per un provvedimento come il presente che investe un tema delicatissimo su cui l'Aula avrebbe avuto il diritto di pronunciarsi potendo anche discutere dell'articolato e dei relativi emendamenti. D'altro canto, il parere espresso dalla Commissione bilancio innanzitutto non è ostativo e non credo che possa impedirci di svolgere liberamente le nostre riflessioni su quanto verrà approvato con il testo al nostro esame, qualora non sarà emendato. Ancora una volta verrà varata una legge che finirà col diventare da un lato un manifesto e dall'altro non produrrà i frutti desiderati perchè non ci saranno gli uomini necessari per portare avanti realmente l'obiettivo che il disegno di legge si propone. Signor Presidente, noi abbiamo ricevuto i fax e le lettere cui lei ha accennato e in essi venivano prefigurate cifre e organici molto più alti, anche rispetto a quanto previsto negli emendamenti testè presentati.

BERTONI. Si parlava di 4.000 giudici aggregati.

SALVATO. Evidentemente chi lavora sul campo quotidianamente porta avanti una riflessione che non nasce in modo astratto, ma che appunto si traduce nelle cifre anzidette. Ancora una volta viene avanti il ragionamento sulla compatibilità di bilancio che però considero inaccettabile in quanto o sulla giustizia questo Governo fa la sua parte reperendo i fondi per costruire delle leggi che poi siano realmente tali da rispondere agli obiettivi che si propongono – in tal modo invertendo una tradizione ormai storica secondo la quale al bilancio della giustizia si destinano le briciole – oppure si continuerà a procedere con scelte totalmente disorganiche ma, soprattutto, inefficaci.

Sostanzialmente per questi motivi voterò a favore degli emendamenti testè presentati, in ogni caso mi dispiace che ancora una volta in tema di politica della giustizia non si sia compreso di dover compiere dei passi avanti concreti e reali.

GASPERINI. Desidero aggiungere una notazione al mio intervento: nel tribunale di Padova c'è un cancelliere addetto a «rivoltare» le buste vecchie per formarne delle nuove e questo credo sia emblematico del fatto che i soldi per l'amministrazione della giustizia non si trovano mai.



PELLICINI. Signor Presidente, condividiamo l'emendamento presentato dal senatore Meloni circa l'aumento del numero degli aspiranti giudici aggregati attraverso l'immissione di giovani avvocati per una ragione molto precisa. Innanzitutto non vorrei che questo disegno di legge finisse per diventare una specie di area di parcheggio di chi è giunto alla fine della carriera.

In secondo luogo è necessario tener presente che con l'attuale riforma, in base alla quale il procuratore legale diventa immediatamente avvocato, può accadere che una serie di professionisti di diverse regioni del nostro paese si possano davvero trovare nella condizione di essere spinti, per ragioni di utile o di mancanza di lavoro, ad accettare l'incarico di giudice aggregato.

Infine, ritengo che gli emendamenti in esame vadano nella giusta direzione in quanto consentiranno una maggiore osmosi tra avvocatura e magistratura; in tal senso infatti vi sarebbe da un lato il disegno di legge n. 1246, ora all'esame della Camera, nel quale si prevede che gli avvocati possano diventare consiglieri di Corte di cassazione, dall'altro la norma in esame consentirebbe di avvalersi dei giovani avvocati all'inizio della loro carriera.

BATTAGLIA. Condivido il contenuto dell'emendamento in esame tendente ad aumentare il numero dei magistrati onorari aggregati; sottolineo però l'opportunità di mantenere separati il ruolo dei magistrati da quello degli avvocati i quali, se sono davvero intenzionati a cambiare professione, devono partecipare a concorsi diversi, indossare la toga di magistrato ed assumersene la responsabilità.

Non si può rispondere alle esigenze della giustizia supplendo la magistratura con soggetti appartenenti al ruolo dell'avvocatura: solo motivi di emergenza contingenti costringono gli avvocati a svolgere funzioni proprie dei magistrati.

Inoltre, se da un lato fosse auspicabile, in un momento così difficile, creare un'opportunità di lavoro per giovani avvocati, dall'altro sarebbe davvero inopportuno pretendere di creare un percorso *ad hoc* affinché dei giovani avvocati diventino magistrati o viceversa; ciò non tutelerebbe la dignità dell'ordine cui appartengo nè di coloro che si affacciano al mondo del diritto convinti di svolgere un determinato ruolo.

Questo è il motivo principale che mi spinge ad assumere una posizione critica verso impostazioni che si prefiggono di raggiungere obiettivi per i quali ci siamo battuti nel corso della nostra vita.

RUSSO. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, esprimo un orientamento contrario agli emendamenti volti ad elevare il numero dei giudici onorari aggregati perchè riteniamo molto più importante giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame e temiamo che, nel tentativo di migliorarlo, se ne potrebbe determinare il fallimento. Sono circa 2.500 i magistrati che oggi operano nel settore civile, quindi immetterne altri 1.000 non sarebbe affatto irrilevante, considerato che ciò non impedirebbe, ove si rendesse necessario, di aumentarne il numero. Certo è che, considerati i

finanziamenti a disposizione, arenarci su questo punto significherebbe rischiare di non arrivare a conclusione.

CENTARO. Signor Presidente, questo provvedimento costituisce un banco di prova per il Governo: grazie ad esso si capirà, cioè, se l'Esecutivo intende davvero porre mano ai problemi della giustizia e con investimenti di carattere straordinario. Del resto è straordinaria la situazione in cui essa versa.

Comunque, ove ciascun giudice aggregato emettesse ogni anno 150 sentenze - numero rilevante - non si smaltirebbe l'intero arretrato nell'arco previsto dei cinque anni con sezioni stralcio costituite da sole 1.000 unità.

Temo, pertanto, l'annuncio di una grande riforma, che taciterebbe solo inizialmente le ansie dei cittadini poichè i medesimi problemi riaffiorerebbero inevitabilmente dopo qualche anno.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, alle obiezioni concrete mosse al Governo di allora, si rispose che in Italia si è soliti procedere alle riforme e solo successivamente alla predisposizione delle strutture necessarie.

Pertanto, se l'attuale Governo è davvero intenzionato ad operare un radicale cambiamento, deve prima pensare alle strutture ed alla concreta applicabilità e produttività di una legge (analisi realizzabile attraverso semplici calcoli) e poi procedere alla riforma, rendendo altresì disponibili i finanziamenti necessari; se questa iniziativa dovesse infatti rimanere lettera morta e rappresentare un'ennesima beffa per i cittadini, sarebbe meglio non avviarla affatto.

Di fronte alle esigenze di carattere straordinario in cui versa la giustizia, a parer mio, i fondi dovrebbero essere trovati ad ogni costo; se ritardare la riforma significasse reperire gli adeguati finanziamenti, ciò non potrebbe che alleggerire il carico complessivo del «sistema giustizia» e riuscire nell'intento prefissato. Sarebbe grave, infatti, se improvvisamente ci si rendesse conto che per adempiere agli obiettivi utopistici previsti fossero necessari dieci anni.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che si è resa necessaria una campagna pubblicitaria per reclutare i giudici di pace, indicati come la panacea di tutti i mali per la giustizia cosiddetta «bagattellare»; non vorrei, pertanto, che si dovesse ricorrere anche in questo caso agli *spots* televisivi.

Auspico, pertanto, una ulteriore riflessione da parte del Governo, al fine di varare una riforma effettivamente applicabile e risolutiva dei problemi reali della giustizia civile.

CALLEGARO. Condivido quanto detto dal senatore Battaglia sia in difesa dell'avvocatura sia della magistratura. Ci sono casi, tuttavia, in cui bisogna fare di necessità virtù: tale scelta frenerebbe infatti la divaricazione creatasi da qualche anno a questa parte tra magistratura ed avvocatura. A tale proposito, riterrei necessario regolare - e mi sembra che il Governo stia operando in tal senso - non solamente l'accesso, ma il sistema stesso della magistratura ordinaria.

D'altro canto, si deve rispondere all'emergenza in atto, anche se non mi stancherò mai di ripetere che se si «rappezzano» norme già esistenti, non si giungerà mai ad una riforma organica e definitiva capace di risolvere davvero i problemi reali.

Considerato, inoltre, che le situazioni di emergenza devono essere risolte nel più breve tempo possibile altrimenti rischiano di trasformarsi in normalità dobbiamo compiere uno sforzo, vista l'opinione da tutti condivisa sull'insufficienza di prevedere 1.000 magistrati onorari aggregati. O si compie uno sforzo e se ne prevedono di più in modo da risolvere tutto il problema dell'arretrato giudiziario in cinque anni e nel frattempo si opera al fine di regolarizzare il sistema per trenta-quarant'anni, oppure non si risolve nulla.

Inoltre, credo che sia un compito del Governo reperire le risorse finanziarie necessarie alla soluzione di tali problematiche e a questo proposito non vanno dimenticati gli sprechi enormi, le spese e gli enti inutili per cui vengono erogati miliardi per nulla. Non è possibile non toccare questi sprechi e poi lesinare sulle spese dell'amministrazione della giustizia i cui problemi sono diventati un pericolo per la nostra democrazia e libertà.

Per questi motivi voteremo a favore degli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente esprimo parere contrario sugli emendamenti 100.2, 100.3, 100.4, 100.5 e 100.6.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario agli emendamenti 100.2 e 100.3, 100.4, 100.5 e 100.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 100.2, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 100.3, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 100.4, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 100.5, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 100.6, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BUCCIERO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza nazionale, dichiaro il voto di astensione sull'articolo 1, in quanto la chiave di questa norma si fonda sulla previsione del numero dei magistrati aggregati rispetto alla quale ci siamo già espressi; pertanto, pur ritenendo che le sezioni stralcio siano indispensabili, consideriamo del tutto inadeguato il numero di magistrati previsti nel disegno di legge che verrà approvato. Sostanzialmente per questo motivo ribadisco il voto di astensione del mio Gruppo.

SALVATO. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto di astensione sull'articolo 1.

MELONI. Signor Presidente, esprimo anch'io voto d'astensione sull'articolo in esame.

CENTARO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, esprimo voto di astensione sull'articolo 1 per le ragioni dianzi enunciate.

CALLEGARO. Signor Presidente, a nome del Gruppo CDU, esprimo voto di astensione sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo cristiano democratico, dichiaro voto di astensione sull'articolo 1.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 2.

*(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza)*

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
- d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica.
- f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;
- g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
- h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili continuativamente negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei successivi 5 anni dall'entrata in vigore della legge;

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa.

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) non aver superato all'atto della nomina gli anni settanta; in ogni caso l'incarico cessa al settantreesimo anno di età».

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) non aver superato al momento della nomina i settanta anni di età. In ogni caso si cessa dall'incarico al compimento di settantatre anni di età».

200.2

BUCCIERO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «i sessantasette anni di età» con le seguenti: «i sessantaquattro anni di età».*

200.3

MELONI, CIRAMI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: «Per gli avvocati, titolari di pensione di vecchiaia ma iscritti all'Albo prima della nomina, il limite può essere superato alla condizione che l'incarico cessi al settantatreesimo anno».*

200.4

BUCCIERO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli avvocati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere età compiuta non inferiore a trent'anni e non superiore a quaranta e avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di tre anni;

b) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1985, n. 576 ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di quindici anni».

200.5

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, dopo le parole: «gli avvocati» aggiungere «anche titolari di pensione che restano iscritti nell'albo».*

200.6

BUCCIERO

*Al comma 2, eliminare la parola: «continuativamente».*

200.7

BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi 15 anni» con le seguenti: «negli ultimi tre anni».*

200.10

MELONI

*Al comma 2, dopo le parole: «quindici anni» sopprimere le parole da «e trovarsi» sino alla fine del comma.*

200.8

BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «cinque anni» e sopprimere dalle parole: «e trovarsi» fino alla fine del comma.*

200.9

GRECO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

200.11

MELONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

200.12

MELONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per non meno di 10 anni» con le seguenti: «per non meno di 5 anni».*

200.13

MELONI, CIRAMI

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

200.14

MELONI

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 200.1 – e quelli successivi presentati all'articolo 2, tutti collegati in quanto sottesi ad un'unica logica – fissa al settantatreesimo anno di età il termine per la cessazione dell'incarico, al fine di equiparare l'età massima dei magistrati onorari a quella prevista per i magistrati ordinari e tributari: infatti non si capisce la ragione per cui i magistrati aggregati dovrebbero cessare dall'incarico al settantaduesimo anno.

A prescindere da tale questione, ritengo che la Commissione non abbia tenuto nella dovuta considerazione alcuni problemi, dal momento che tra i requisiti previsti per la nomina a giudice onorario aggregato è necessario: non aver compiuto i sessantasette anni di età; aver patrocinato cause civili continuativamente negli ultimi quindici anni; essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, oppure aver maturato il diritto a tale trattamento, ovvero doverlo maturare nei successivi cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione. Ora bisogna tener conto che gli avvocati maturano la pensione al sessantacinquesimo anno di età a condizione che si siano versati trenta anni di contributi; quindi in base alla norma in esame gli avvocati hanno a loro disposizione solo due anni (dal sessantacinquesimo al sessan-

tassettesimo) per poter concorrere alla nomina di giudice onorario aggregato, un periodo veramente troppo breve.

Inoltre, è necessario non dimenticare che, per maturare la pensione di anzianità, è necessario aver compiuto sessanta anni e aver versato trentacinque anni di contributi; ebbene, la differenza tra sessanta e trentacinque è venticinque, ne consegue che l'avvocato già a venticinque anni deve aver iniziato a versare i propri contributi e secondo la mia esperienza a quella età non sono certo frequenti le iscrizioni alla cassa di previdenza...

RUSSO. Si possono riscattare gli anni precedenti.

BUCCIERO. Allo stato la situazione è nei termini che ho descritto. Ora mi chiedo come faccia un avvocato che è stato cancellato dall'albo a dimostrare di aver esercitato continuativamente la propria professione! Pertanto, ritengo che sarebbe opportuno eliminare il termine «continuativamente» previsto al comma 2, dell'articolo 2 della norma in esame, altrimenti si corre il rischio di incongruenze perchè magari un avvocato in pensione di anzianità negli ultimi quindici anni non può svolgere le funzioni di giudice onorario aggregato. Ritengo pertanto che questo aspetto vada chiarito.

SALVATO. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 200.1, presentato dal senatore Bucciero e preannuncio il voto favorevole all'emendamento 200.3, presentato dal senatore Meloni, inteso ad abbassare il limite massimo di età da sessantasette anni a sessantaquattro per svolgere la funzione di magistrato onorario aggregato.

Personalmente sono convinta che rispetto all'età pensionabile non soltanto sarebbe necessaria una certa omogeneità ma che, in materie così delicate, il limite massimo di età dovrebbe essere inferiore a quello fissato per i magistrati ordinari, a mio parere troppo alto, come ebbi modo di dichiarare in passato con il mio voto contrario: un'attività così delicata dovrebbe, infatti, comportare ben altro limite d'età.

Per tale ragione, è maggiormente convincente l'emendamento 200.3, piuttosto che il 200.1, teso a perseguire la medesima politica intrapresa dalla legislazione vigente che ritengo errata.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 200.1, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

A seguito della votazione testè effettuata, restano preclusi gli emendamenti 200.2 e 200.4.

Passiamo all'esame dell'emendamento 200.3.



MELONI. L'emendamento 200.3 tende ad abbassare il limite massimo di età dai sessantasette ai sessantaquattro anni per lo svolgimento della funzione di giudice onorario aggregato, funzione che, a mio parere, deve essere assunta da persone in piena efficienza fisica e psichica; inoltre, il limite dei sessantaquattro anni garantisce ai vice aggregati, eventualmente chiamati nei successivi cinque anni, il diritto al trattamento pensionistico.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 200.3, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 200.5 e 200.6.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 200.5 e 200.6.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 200.5, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 200.6, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 200.7.

BUCCIERO. Vorrei far presente che per accedere a questo ruolo, si deve avere esercitato continuativamente l'attività di patrocinio di cause civili per gli ultimi quindici anni, averla cessata e, al contempo, essere titolari di trattamento pensionistico. Propongo, pertanto, di eliminare la parola: «continuativamente» per non creare eventuali disguidi.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 200.7, presentato dal senatore Bucciero.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 200.10 e 200.8.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 200.10, presentato dal senatore Meloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 200.8, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'emendamento 200.9.

GRECO. L'emendamento 200.9 tende ad abbassare da quindici a cinque anni il tempo minimo di patrocinio delle cause civili richiesto per l'accesso alle funzioni di giudice aggregato e di eliminare gli ulteriori requisiti richiesti dal testo in esame.

A mio parere, infatti, cinque anni di esperienza potrebbero essere sufficienti a garantire la professionalità dei giovani avvocati che intendano accedere a questo ruolo.

Vorrei far presente, tra l'altro, che la mia proposta emendativa è intermedia rispetto a quella presentata dal senatore Bucciero, che annulla il limite minimo richiesto di patrocinio delle cause civili.

L'emendamento propone inoltre la soppressione della seconda parte del comma 2, che costituirebbe un ulteriore sbarramento quando a garanzia della maggiore professionalità di ognuno potrebbero assurgere i titoli preferenziali, valutati dall'apposito comitato addetto alla selezione.

Infine, vorrei dire che il nostro movimento politico, così come il Polo per le libertà, mira a tutelare la posizione dei giovani professionisti che si vedrebbero, altrimenti, esclusi da questa opportunità di lavoro, sia pure temporaneo.

Non accetto pertanto la critica avanzata dai parlamentari del centro sinistra, secondo cui si finirebbe, in tal modo, per creare false aspettative: è a tutti noto che si tratta di un lavoro temporaneo poichè la legge stabilisce chiaramente per l'eventuale collaborazione lavorativa il limite massimo di cinque anni. Del resto, sappiamo le difficoltà che i giovani incontrano nel trovare un lavoro; ci siamo anche occupati di forme atipiche di contratti di lavoro tipo quello interinale, *part-time*, o temporaneo. Non vedo, quindi, perchè in questo caso non si possa dare tale possibilità alle forze giovani che certamente hanno più entusiasmo rispetto a coloro che esercitano la professione da molti anni.

Per questi motivi raccomando l'accoglimento dell'emendamento 200.9.

PELLICINI. Signor Presidente, concordo sia con quanto testè dichiarato dal collega Greco che con le precedenti affermazioni del senatore Battaglia. Al riguardo, desidero aggiungere che problemi di confusione tra magistratura ed avvocatura si potrebbero creare nel caso delle figure di vicepretore e viceprocuratore onorario perchè svolgono la professione di avvocato e nello stesso tempo lavorano per lo Stato, ma non credo che esista questo genere di problema se un giovane avvocato svolge funzioni di magistrato per un periodo di cinque anni. Bisogna tenere presente che in altri ordinamenti giudiziari è previsto che per un certo periodo gli avvocati possano svolgere funzioni di magistrato e viceversa. In ogni caso ritengo necessaria la tutela della giovane avvocatura che, ripeto, potrebbe svolgere per un periodo limitato di cinque anni la funzione di magistrato. Pertanto voterò a favore dell'emendamento in esame.

GASPERINI. Signor Presidente, la mia sarà una breve riflessione; nutro affetto nei confronti del senatore Greco, però sono dell'avviso che sia necessario un maggiore coordinamento. Sappiamo che il reclutamento e la formazione dei magistrati futuri prevedono altre scadenze: diciotto mesi di uditorato, tre anni di pratica nei collegi e cinque di ulteriore specializzazione. Non vorrei quindi che da un lato vi fosse la formazione dei magistrati nei termini dianzi descritti e dall'altro una carriera a cui giungano giovani avvocati con solo cinque anni di esperienza; infatti, in tal modo si creerebbe un contrasto tra le due categorie. Ritengo quindi che quindici anni potrebbero costituire una garanzia in termini di esperienza al fine di affiancare ai magistrati di ruolo altri magistrati che abbiano maturato una esperienza congrua.

GRECO. Signor Presidente, proprio per l'affetto che il senatore Gasperini dice di nutrire nei miei confronti, desidero rassicurarlo in merito alla questione sollevata, sottolineando che per la selezione dei magistrati onorari aggregati sono comunque previsti dei titoli preferenziali. Il mio intendimento è quello di creare delle opportunità per i giovani avvocati, anche se è ovvio che i titoli preferenziali debbano essere valutati e che coloro che ne possono vantare di più saranno sicuramente selezionati; precludendo questa possibilità, c'è il rischio di consentire l'ingresso come giudici aggregati di avvocati che magari non hanno mai esercitato brillantemente la loro professione e che, giunti alla soglia della pensione, si vedono offerta una possibilità di lavoro ben remunerata, che si aggiunge alla pensione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente esprimo parere contrario sugli emendamenti 200.9, 200.11, 200.12, 200.13, 200.14.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 200.9 presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 200.11 presentato dal senatore Meloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 200.12, presentato dal senatore Meloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 200.13, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 200.14, presentato dal senatore Meloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Procedimento per la nomina)*

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene o è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il Presidente della Corte di appello invita i Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate al Presidente della Corte di appello, nel cui

distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi cinque anni» con le seguenti: «nell'ultimo anno».*

300.1

BUCCIERO

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 300.1 è teso ad evitare problemi e confusioni in quanto ci si può iscrivere a vari Consigli dell'ordine ed è quindi importante che il fascicolo personale segua la carriera dell'aspirante giudice, anche perchè – ripeto – negli ultimi cinque anni di carriera un soggetto può aver cambiato anche quattro o cinque Consigli dell'ordine...

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Mi sorprenderebbe molto se si trovasse anche un solo soggetto che in cinque anni abbia cambiato quattro Consigli dell'ordine. Preannuncio pertanto il parere contrario del relatore sull'emendamento 300.1.

BUCCIERO. Relatore Follieri, se lei mostra questa insofferenza significa che è animato da altre istanze, forse dal problema della fretta.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Ma quale fretta!

BUCCIERO. Qualora esistesse anche un solo caso di aspirante giudice che si trova nella situazione di dover cambiare quattro o cinque Consigli dell'ordine, non c'è ragione di penalizzarlo. Pertanto, perchè prevedere cinque anni, quando è sufficiente l'ultimo anno?

BERTONI. Senatore Bucciero, comprendo l'intendimento del suo emendamento. Tuttavia, la norma può già essere intesa nel senso di richiedere il parere a tutti i Consigli dell'ordine a cui appartiene o è ap-

partenuto l'avvocato; anzi si deve interpretare così. È ovvia la necessità di conoscere il lavoro svolto dall'aspirante giudice in un certo periodo, peraltro breve, di cinque anni, che comunque costituisce un termine di tempo significativo piuttosto che l'ultimo anno della sua carriera. Ripeto, stabilire invece che il parere nella proposta di nomina dell'aspirante giudice aggregato debba essere reso dal Consiglio dell'ordine cui esso è appartenuto nell'ultimo anno appare poco significativo perchè il consiglio forense possa conoscerlo.

BUCCIERO. Avevo cercato di chiarire che il fascicolo personale segue l'avvocato nel corso della sua carriera attraverso i vari Consigli dell'ordine. Il mio emendamento era teso a consentire una maggiore facilità e brevità delle procedure.

SALVATO. Signor Presidente, preannuncio che voterò a favore dell'emendamento 300.1. L'interpretazione suggerita dal senatore Bertoni è interessante, ma non penso che la norma possa interpretarsi automaticamente nel senso descritto perchè, stando alla lettera dell'articolo 3, si è tenuti a chiedere il parere al Consiglio dell'ordine a cui si è appartenuti negli ultimi cinque anni di carriera. Pertanto, una norma siffatta a mio avviso è scritta male per cui va eliminata o modificata. In ogni caso, l'argomento usato dal relatore, ossia l'esistenza o meno anche di un solo soggetto che si trova nella condizione di aver cambiato più Consigli dell'ordine nell'arco dei cinque anni, mi sembra innanzitutto insufficiente nonchè inaccettabile, perchè è nostro dovere scrivere delle leggi che garantiscano anche il singolo cittadino.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei soltanto chiarire che l'interpretazione corretta è quella fornita dal senatore Bertoni: infatti il Comitato ristretto ha inteso individuare nel Consiglio dell'ordine che avesse conosciuto effettivamente l'avvocato aspirante giudice aggregato, il soggetto più idoneo a rendere il parere ai Consigli giudiziari. Pertanto, onde evitare incertezze interpretative, si potrebbe riformulare l'emendamento.

BERTONI. Signor Presidente, a mio avviso si potrebbe riformulare l'emendamento nel senso che i Consigli giudiziari debbono considerare il parere dei Consigli dell'ordine a cui è appartenuto l'avvocato.

BUCCIERO. Signor Presidente, a mio avviso in tal modo si creerebbe una situazione di disparità tra nuovi iscritti di un Consiglio dell'ordine e quindi non conosciuti, salvo che per il loro fascicolo personale e quelli non più iscritti, perchè ad esempio in pensione, di cui si richiede il parere di tutti i Consigli dell'ordine a cui sono appartenuti negli ultimi cinque anni. Mi volete spiegare questa differenza?

RUSSO. Seguendo l'interpretazione fornita dal senatore Bertoni, in questo modo il candidato è conosciuto da tutti.

BUCCIERO. Proprio per questo motivo, ho posto il caso dell'avvocato iscritto a un Consiglio dell'ordine solo da un periodo limitatissimo. L'emendamento 300.1 trova, pertanto, una sua giustificazione.

PETTINATO. A questo punto, vorrei richiamare l'attenzione sull'esigenza di coordinamento con quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, che, nel testo emendato dalla Commissione, non prevede più come requisito per accedere a questo ruolo la continuità di patrocinio di cause civili negli ultimi quindici anni.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

RUSSO. Si potrebbe riformulare il comma 2 dell'articolo 3 per evitare dubbi interpretativi, cui l'emendamento 300.1 intende ovviare.

Propongo, pertanto, di riformulare il comma 2 dell'articolo 3 nel seguente modo: «2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bucciero se intende accogliere tale proposta.

BUCCIERO. Sì, signor Presidente.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sulla riformulazione del comma 2 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti la proposta di riformulazione del comma 2 dell'articolo 3; avverto che, in caso di sua approvazione, risulta assorbito l'emendamento 300.1.

**È approvata.**

A seguito dell'approvazione testè effettuata, risulta pertanto assorbito l'emendamento 300.1.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 4.

*(Durata dell'ufficio)*

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla revoca di giudici onorari aggregati ed alla contestuale nomina di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata triennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno».

400.1

MELONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del settantaduesimo anno di età» con le seguenti: «del sessantottesimo anno di età».*

400.2

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, sostituire la parola: «settantaduesimo» con la seguente: «settantatreesimo».*

400.3

BUCCIERO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «revoca» fino a nomina» con le seguenti: «redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di».*

400.4

BUCCIERO



*Al comma 4, aggiungere le parole:* «Procede altresì a revocare anche il singolo giudice onorario quando il relativo ruolo delle cause non giustifichi la permanenza dell'incarico; in questo caso il ruolo residuo viene distribuito ai giudici aggregati della stessa sezione o, in mancanza, al suo presidente».

400.5

BUCCIERO

MELONI. Ritiro gli emendamenti 400.1 e 400.2, poichè traggono origine dagli emendamenti precedenti.

BUCCIERO. Personalmente, non intendo ritirare l'emendamento 400.3 perchè non fa altro che tentare un'equiparazione di limite massimo di età con altre categorie.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 400.3, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 400.4.

BUCCIERO. L'emendamento 400.4 facilita l'espletamento delle funzioni del Ministro che, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, procede alla revoca di giudici onorari e alla nomina di altri. In sostanza, gli si consentirebbe di nominare anche gli stessi giudici, poichè dalla formulazione usata sembrerebbe che coloro che abbiano esaurito il loro ruolo non possano espletarlo nuovamente.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 400.4, presentato dal senatore Bucciero.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 400.5.

BUCCIERO. L'emendamento 400.5 tende a evidenziare il caso di un giudice aggregato che guadagna 20 milioni l'anno (molto di meno, quasi niente per le sentenze di riconciliazione) rimanendo quindi con un

ruolo esiguo che non giustifica la sua permanenza; l'emendamento 400.5 è teso proprio ad evitare questa incongruenza.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 400.5.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 400.5. Il principio generale è che il giudice onorario rimanga in carica comunque non oltre l'esaurimento delle cause assegnate e quindi non c'è motivo di prevedere revoche anticipate se non per ragioni disciplinari o per le ipotesi già previste dalla norma in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 400.5, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 5.

##### *(Incompatibilità ed ineleggibilità)*

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo Albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che la circoscrizione del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «iscritti» a: «cinque anni».*

500.1

MELONI

MELONI. Signor Presidente l'emendamento 500.1 si dà per illustrato.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 500.1.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 500.1, presentato dal senatore Meloni.

**Non è approvato.**

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che riguardo al comma 2 dell'articolo 5 esista un problema formale che forse è dovuto a un errore materiale. Mi riferisco all'ultimo inciso del comma 2, laddove si prevede: «salvo che la circoscrizione del tribunale non comprenda...». Propongo di sostituire il termine «circoscrizione» con quello più appropriato di «circondario», sopprimendo altresì il «non».

BERTONI. Signor Presidente, ritengo che la formulazione «non comprenda» sia giusta ossia la norma prevede che non si possa svolgere la funzione di giudice aggregato nei tribunali con meno di 500 mila abitanti, e che invece si possa farlo quando invece il numero degli abitanti è superiore.

PRESIDENTE. Propongo pertanto che venga approvata la modifica di carattere formale proposta dal relatore volta a sostituire la parola «circoscrizione» con l'altra «circondario». Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

##### *(Astensione e ricusazione)*

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Decadenza, dimissioni e revoca)*

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale)*

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

3. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

4. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai giudici onorari aggregati è attribuito, al netto dei contributi previdenziali:

“a) una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondersi a rate mensili;

b) un compenso forfettario di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione;

c) un compenso forfettario di lire 150.000 per ogni cancellazione del processo dal ruolo disposta sia per la mancata comparizione che su istanza congiunta delle parti.

I compensi di cui alle lettere b) e c) non sono soggetti a contributo previdenziale nè a ritenuta fiscale».

800.1

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, dopo le parole «a rate mensili» aggiungere le seguenti: «oltre a lire 100.000 per ogni giorno di udienza» e sostituire le parole: «oltre a lire 250.000» con le seguenti: «e di lire 150.000».*

800.2

BUCCIERO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. Ai giudici onorari aggregati che godano di trattamento pensionistico o retributivo sono dovuti esclusivamente i compensi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente».

800.3

MELONI, CIRAMI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai giudici onorari aggregati che godano di trattamento pensionistico è dovuto esclusivamente il compenso di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi».

800.4

MELONI, CIRAMI, SALVATO, GRECO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'indennità fissa di cui al comma 2 dell'articolo 8 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore ai 5 milioni lordi mensili».

800.5

PALUMBO, SALVATO

Passiamo all'esame dell'emendamento 800.1, sul quale è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MELONI. Signor Presidente, innanzi tutto non capisco il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 800.1 da me presentato, in quanto ritengo che la possibilità di risparmio esista.

Tutte le cause debbono comunque concludersi o con una sentenza o con un verbale di conciliazione e, se vi fosse la possibilità addirittura di richiedere l'estinzione o meglio la cancellazione del processo dal ruolo, credo che elimineremmo un grosso problema e daremmo un contributo all'eliminazione dell'arretrato. Naturalmente anche in questa ipotesi il merito del giudice aggregato rimane tutto perchè a lui spetta il compito di convincere le parti, sollecitandole a giungere ad una conciliazione; ma non è detto che quest'ultima debba tradursi necessariamente in un verbale o in una sentenza proprio perchè l'interesse è quello invece di cancellare la causa e questo vale sia per i giudici che per gli avvocati.

Ad esempio, per quanto riguarda i procedimenti davanti al TAR per eliminare gli arretrati si ricorre ad una udienza, cosiddetta di ruolo aggiunto, alla quale vengono convocati tutti gli interessati di vecchie cause al fine di verificare se esista ancora l'interesse ad ottenere una sentenza. In caso contrario i ricorsi vengono cancellati dai ruoli per cessata materia del contendere o per mancanza sopravvenuta di interesse.

Si potrebbe introdurre questo principio proprio in considerazione del fatto che la maggior parte delle cause arretrate pendenti sui ruoli sarebbe di competenza del giudice di pace o del pretore perchè si tratta magari di cause di dieci anni fa quando la competenza del tribunale era molto ridotta. Ebbene, in tal modo daremmo un valido contributo onde giungere velocemente all'eliminazione degli arretrati e non mi sembra che questo comporti un aggravio ma anzi una riduzione della spesa in quanto si perverrebbe all'eliminazione dell'arretrato evitando di pronunciare sentenze o di stilare verbali di conciliazione che certamente comportano costi maggiori.

GRECO. Signor Presidente, è con un certo dispiacere che debbo contestare quanto affermato dal senatore Meloni. Infatti, non credo che il suo emendamento possa essere accettato dal momento che la *ratio* della norma è quella di erogare un compenso a favore del giudice aggregato che però dia un contributo all'amministrazione della giustizia: ad ogni prestazione deve corrispondere una controprestazione e nel caso prefigurato dal collega Meloni verrebbe a mancare appunto la prestazione del magistrato aggregato al quale lo Stato dovrebbe pagare un compenso di 150.000 lire.

In ogni caso sono favorevole ai compensi stabiliti alla lettera *b*) della norma ed altresì a quanto previsto nell'ultima parte dell'emendamento del senatore Meloni laddove si prevede che i compensi di cui alle lettere *d*) e *c*) non siano soggetti a contributo previdenziale, nè a ritenuta fiscale.

SALVATO. Signor Presidente credo che il senatore Meloni abbia compiuto da un lato uno sforzo per tenere presente la realtà, indicando anche questa scelta dal compenso forfettario, che può essere discutibile ma rimane comunque una raffigurazione della realtà; d'altra parte però quello che non mi convince è quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'emendamento in esame. Infatti, noi abbiamo compiuto una scelta

nel senso dei magistrati a riposo, nei confronti quindi di persone che godono già di un reddito, cui viene data la possibilità, attraverso il servizio fornito, di godere di un altro piccolissimo reddito – certo di entità insignificante – che non capisco perchè non debba essere sottoposto a ritenuta fiscale. Mi sembra abbastanza grave, francamente, prevedere una norma di questo genere in una legge: non si tratta di dare 800.000 lire ai giovani disoccupati, senza contributi.

La Commissione ha operato la scelta ben precisa di incentivare una determinata attività dei magistrati a riposo, la cui retribuzione si somma alla pensione. Pertanto, sottrarre tale retribuzione a ritenuta fiscale mi sembra improponibile.

PRESIDENTE. Come cofirmatario dell'emendamento 800.1, propongo di sostituire alla lettera c) la parola «estinzione» a quella di «cancellazione».

Presumo che ciò risponda all'intenzione dei presentatori dell'emendamento in esame poichè la cancellazione è un fatto assolutamente temporaneo, potendo la causa essere riassunta, tornare nel ruolo e, conseguentemente, aumentare l'arretrato.

Sopprimerei, inoltre, l'ultimo periodo dell'emendamento 800.1, laddove si stabilisce che i compensi non sono assoggettabili ai contributi previdenziali, facendo mie le argomentazioni avanzate dalla senatrice Salvato.

MELONI. L'ultimo periodo dell'emendamento 800.1 nasceva dall'esigenza di non prevedere per i magistrati assoggettati a trattamento pensionistico il compenso fisso ma forfettario. A questo punto, però, non può che ritenersi superato.

PETTINATO. Signor Presidente, non sono favorevole all'emendamento 800.1 nè alla lettera c) così come riformulata.

Tuttavia, le mie perplessità riguardano il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio poichè l'approvazione di questo emendamento determinerebbe comunque un risparmio.

SALVATO. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 800.1, a condizione che sia soppressa la sua ultima parte.

PELLICINI. Signor Presidente, mi sembra assurdo stabilire alla lettera c) «un compenso forfettario di lire 150.000 per ogni cancellazione del processo dal ruolo disposta sia per la mancata comparizione che su istanza congiunta delle parti».

BERTONI. Su questo emendamento la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario; pertanto, se l'emendamento in esame dovesse essere approvato, si dovrebbe trasferire l'esame del provvedimento in sede referente, in base all'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

PRESIDENTE. Chiedo, pertanto, al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento 800.1, nel testo modificato.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 800.1, presentato dai senatori Meloni e Cirami.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 800.2.

BUCCIERO. Signor Presidente, non capisco il motivo del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sull'emendamento in esame che, in sostanza, ripropone il proposito del Governo di dividere i compensi fra le udienze e le sentenze. Negli ultimi anni dello svolgimento del suo esercizio, il giudice onorario aggregato, dopo aver esaurito le cause più facili assegnategli, si dedica alle due o tre più delicate (non solo per la loro complessità, ma anche per volontà delle parti che incontrano difficoltà ad esaurirle) guadagnando venti milioni per un'attività inesistente.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 800.2, presentato dal senatore Bucciero.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 800.3.

SALVATO. Mi dispiace che l'emendamento 800.3, connesso all'800.1, non sia stato votato prima perchè avrebbe costituito una misura moralizzatrice: ai magistrati, infatti, sarebbe stato dato tutt'altro compenso, senza l'indennità dei venti milioni. Pertanto, lo accolgo.

RUSSO. Ma questo significherebbe abrogare una parte del compenso.

SALVATO. No, senatore Russo. Questo riguarderebbe solamente giudici onorari aggregati che godono di trattamento pensionistico.

PRESIDENTE. Essendo cofirmatario dell'emendamento 800.3, vorrei ricordare che esso nasceva dall'esigenza di evitare una fuga di magi-



strati che, impauriti da eventuali sottrazioni delle liquidazioni o quant'altro, finissero per aggiungere alla pensione un compenso forfettario aggiuntivo. Non solo, ma con la formula prevista dall'attuale testo si avrebbe una somma di redditi da pensione a redditi di prestazione, che può essere giustificata con compensi forfettari per quanto riguarda l'attività materialmente prestata, mentre non è giustificabile sul piano morale con l'attribuzione del compenso dei 20 milioni così come prevista dall'articolo 8, primo comma.

Pertanto, per coloro che già godono di trattamento pensionistico o retributivo non mi pare che si debba aggiungere quest'altra forma gratificante di compenso fisso.

GRECO. Signor Presidente, secondo me, così com'è stato formulato, l'emendamento 800.3 è strettamente collegato all'800.1 che è stato respinto, perchè fa riferimento alle «lettere *b*) e *c*) del comma precedente», quindi andrebbe modificato.

PRESIDENTE. No, senatore Greco, perchè mentre l'emendamento 800.1 diceva genericamente: «Ai giudici onorari aggregati è attribuito al netto dei contributi previdenziali», eccetera, con tutto quello che si è detto e per il quale abbiamo respinto quell'emendamento, in questo emendamento 800.3 c'è una condizione, nel senso che si parla di giudici onorari aggregati «che godano di trattamento pensionistico o retributivo», eccetera, quindi è diverso, e infatti propone un comma *2-bis*, un comma aggiuntivo.

SCOPELLITI. Ma fa riferimento alle «lettere *b*) e *c*) del comma precedente», che non esistono.

GRECO. Esatto, infatti in questo emendamento 800.3 si dice: «sono dovuti esclusivamente i compensi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente», lettere che non esistono.

PRESIDENTE. Allora si deve correggerlo.

RUSSO. Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto seguente. Questo emendamento aveva un senso nel quadro della proposta che prevedeva avvocati giovani e avvocati anziani e allora si diceva che agli avvocati giovani si dava un duplice compenso...

PRESIDENTE. Ma i giovani li abbiamo esclusi...

RUSSO. Adesso, avendo appunto escluso gli avvocati giovani, teniamo presente che noi avremo, come giudici onorari aggregati, magistrati a riposo ma soprattutto avvocati che godono della pensione o che la maturano nei prossimi anni e questa limitazione di compensi non inciderà soltanto per una quota di questi giudici molto bassa, cioè quegli avvocati che matureranno nei prossimi anni la pensione. In definitiva questo diventa un mezzo per abbassare il compenso che noi offriamo a

questi magistrati onorari aggregati e quindi per allontanare la possibilità di assumerli. Teniamo presente che, così come l'abbiamo formulata, già questa norma sul compenso ha suscitato critiche perchè si ritiene che il compenso non sia adeguato e che andremmo ad abbassarlo non per una categoria ma per il 90 per cento di quelli che saranno i giudici onorari aggregati.

Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto e annuncio il voto contrario del nostro Gruppo sull'emendamento 800.3.

SALVATO Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 800.3 e ne propongo la seguente nuova formulazione:

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«Ai giudici onorari aggregati che godano di trattamento pensionistico è dovuto esclusivamente il compenso di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi».

PRESIDENTE. Accedo a questa nuova formulazione dell'emendamento, che diventa emendamento 800.4.

MELONI. Anch'io sottoscrivo questo nuovo emendamento.

GRECO. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole all'emendamento 800.4 della senatrice Salvato, anzi, vi appongo la mia firma, anche perchè è un modo come un altro di venire incontro a quella finalità che noi avevamo pensato di sostenere con gli emendamenti nostri che aprivano di più ai giovani. Infatti, quanto meno, tra gli aspiranti giudici aggregati ci saranno sempre quelli che godono già di trattamento pensionistico o retributivo e ai quali, quindi, non dovrebbero esser dovuti gli altri compensi che sono dovuti ai più giovani. Per cui, ci potrebbe essere una selezione per così dire naturale; nel senso che, mentre il più giovane si troverà a fare domanda per essere aggregato alla magistratura, il meno giovane, cioè colui il quale ha diritto soltanto a un compenso inferiore rispetto al più giovane, non accetterà appunto di presentare domanda per essere selezionato. Quindi, sotto questo aspetto, ci potrebbe essere una maggiore possibilità per gli avvocati più giovani.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 800.3 c'è un parere contrario della Commissione bilancio che è assolutamente incomprensibile: questo emendamento riduce le spese ma il parere è contrario, non ho capito perchè.

PELLICINI. Bisogna tener conto del fatto che chi va in pensione e gode di questi 20 milioni appartiene a una delle due categorie: avvocati e magistrati. Il problema allora è che bisognerebbe fissare l'esclusione

con riferimento alla pensione dei magistrati, perchè è notorio che la pensione dei magistrati è quasi sempre superiore a quella degli avvocati e che, mentre i magistrati vanno in pensione con una liquidazione piuttosto alta, questo non capita agli avvocati.

Quindi, se vogliamo parificare le situazioni, dobbiamo tener conto anche di questo, perchè altrimenti potrebbe darsi che un avvocato vada in pensione con 3 milioni al mese e un magistrato vada in pensione con 8-9 milioni al mese e l'uno e l'altro siano esclusi dall'indennità dei 20 milioni.

Io ho l'impressione che, poichè la Commissione sta correndo, si stia facendo un lavoro non ben fatto, perchè si rischia di creare provvedimenti che possono essere magari moralizzanti, ma sono poi negativi. Stiamo andando troppo di corsa.

CENTARO. Signor Presidente, considerato che il parere della Commissione bilancio è stato espresso sulla base dell'emendamento 800.3, in relazione alla nuova formulazione di tale emendamento da parte della senatrice Salvato, che modifica assolutamente il quadro della situazione e che potrebbe teoricamente avere anche il parere favorevole della Commissione bilancio, a me pare che dovremmo rimettere gli atti alla Commissione bilancio per ottenere il parere su questo nuovo emendamento, poichè stravolge assolutamente l'ottica in forza della quale il parere è stato emesso.

BUCCIERO. Aderisco alla proposta del senatore Centaro.

RUSSO. Ma questo nuovo emendamento non modifica la sostanza che riguarda la spesa.

SCOPELLITI. Come non la modifica?

RUSSO. Voglio dire che, rispetto al testo dell'emendamento 800.3, la modifica proposta è solo formale, cioè il nuovo testo non fa riferimento alle lettere *b)* e *c)* dell'emendamento 800.1, ma il senso dell'emendamento è lo stesso.

CENTARO. C'è un riferimento a quelle lettere *b)* e *c)* e alle loro implicazioni.

PRESIDENTE. No, senatore Russo, secondo me le cose stanno diversamente. Mi fanno osservare gli uffici che il parere espresso negativamente sull'emendamento 800.1 parlava della connessione con l'emendamento 800.3; se l'emendamento 800.1 viene meno, dovremmo argomentare che il parere potrebbe essere comunque diverso e non contrario, anzi, penso sia opinione di tutti che questo parere potrebbe essere favorevole in quanto tale emendamento costituisce comunque una fonte di risparmio; poi, nel merito, se questo risparmio sia giusto prevederlo, è una valutazione che attiene alla competenza della nostra Commissione.

GRECO. Si potrebbe anche proporre un aumento delle unità con i risparmi effettuati.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto acquisire l'orientamento della Commissione su questa richiesta di rimessione dell'emendamento 800.4 alla Commissione bilancio.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario per le argomentazioni rassegnate dal senatore Russo.

CENTARO. Signor Presidente, noi sappiamo bene che, se venisse votato l'emendamento 800.4, potendo, al momento attuale, fare riferimento soltanto al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sulla versione originaria, cioè sull'emendamento 800.3, si andrebbe in sede referente. Allora, se vogliamo proseguire in sede redigente ed esaminare in modo formalmente ineccepibile il provvedimento, a me pare che comunque il rinvio alla Commissione bilancio sia necessario.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta avanzata dal senatore Centaro.

PALUMBO. Signor Presidente, intervengo per chiedere la sospensione dell'esame dell'emendamento 800.4 e il suo rinvio in 5<sup>a</sup> Commissione.

Inoltre, vorrei presentare su questo punto un altro emendamento e chiedere che anch'esso venga rimesso alla Commissione bilancio; con tale proposta l'indennità fissa dei 20 milioni è ridotta del 50 per cento nel caso in cui l'aggregato sia titolare di una pensione superiore a 5 milioni mensili.

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro di apporre la mia firma alla proposta emendativa avanzata dal senatore Palumbo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Palumbo risulta essere del seguente tenore:

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'indennità fissa di cui al comma 2 dell'articolo 8 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore ai 5 milioni lordi mensili».

800.5

PALUMBO, SALVATO

SCOPELLITI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.

MILIO. Anch'io aggiungo la mia firma a questo emendamento.

CENTARO. Sottoscrivo questo emendamento.

CALLEGARO. Appongo la mia firma a questo emendamento.

MELONI. Sottoscrivo questo emendamento.

PRESIDENTE. Anch'io aggiungo la mia firma a questo emendamento.

BATTAGLIA. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento degli emendamenti 800.4 e 800.5.

BERTONI. Senatore Battaglia, le ricordo che proporre l'accantonamento di eventuali emendamenti spetta al Presidente.

RUSSO. Ho l'impressione che non ci si renda conto di cosa si sta facendo: abbiamo riflettuto a lungo sull'adeguatezza del compenso da attribuire ai giudici onorari aggregati ed abbiamo infine deciso che fosse pari a quello degli avvocati che godono di trattamento pensionistico; con questo emendamento gli unici che si troveranno nella situazione ideale saranno quelli che matureranno la pensione nel corso dei cinque anni.

Dopo aver polemizzato a lungo sull'inadeguatezza del compenso, con questo emendamento si finisce per ridurlo. Capirei il senso dell'emendamento se si trattasse di avvocati giovani; in quel caso, infatti, si verrebbero a costituire due categorie di giudici; ma, in questo caso, ci rivolgiamo ad avvocati e magistrati in pensione. Ridurre per tutti il compenso significa venire meno alla premessa di questo provvedimento: è chiaro, infatti, che se non offriamo un compenso dignitoso, non possiamo pensare che un avvocato si cancelli dall'albo per svolgere la funzione di giudice aggregato onorario. Pertanto vorrei raccomandare ai colleghi di non approvare questo emendamento.

SALVATO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio disaccordo sulla proposta di accantonamento dell'emendamento in esame.

In riferimento al ragionamento del senatore Russo, desidero che venga messa agli atti la contrarietà al ragionamento politico che insiste sul conflitto generazionale tra giovani e anziani, che ha rifiutato la possibilità di accesso a giudici onorari per i giovani e che ha agevolato e privilegiato anziani che godono addirittura di una pensione già molto alta a cui si aggiungerebbe questo compenso.

Nel momento in cui avanziamo dei ragionamenti, bisogna tenere conto della cornice complessiva che ci viene ricordata; esiste la questione della compatibilità di bilancio e bisogna tenere conto di misure che contengano in sé un'istanza moralizzatrice. Su questo aspetto dovremo confrontarci in modo molto serio: se si intende predisporre una legge per favorire soltanto alcune categorie in modo distorto, credo che sia nostro dovere pronunciarci: favoriamo magistrati che godono già di un altissimo livello di pensione; pertanto invito tutti ad avere un atteggiamento equilibrato.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta della senatrice Salvato. Gli emendamenti 800.4 e 800.5 saranno sottoposti al parere della Commissione bilancio.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. LUIGI CIAURRO



